

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. Maurizio DE GASPERIS
Avv. Stefania Maria de MARZIO
00191 Roma – Via Bevagna n. 3 – TEL. 06.3225910– FAX 06.3203255
COD. FISC. e P. IVA 08776641006
E-mail: mdg@studiolegaledegasperis.it
PEC: mauriziodegasperis@ordineavvocatiroma.org

STUDIO LEGALE
Avv. Alessandra PUOTI
00191 Roma Via Bevagna n. 3
E-mail: ap@studiolegaledegasperis.it
PEC alessandrapuoti@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
RICORSO
PER

La **Viola Produzioni S.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante Signora Patrizia Cesarini (Cod. Fisc. CSRPRZ57M63G513B), con sede in Roma, Via Mecenate 2 (Cod. Fisc. 10795011005), ed ivi elettivamente domiciliata in Via Bevagna n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Maurizio De Gasperis, cod. fisc. DGSMRZ60H28H501N e Alessandra Puoti, cod. fisc. PTULSN72T56H501R, che la rappresentano difendono giusta delega rilasciata su separato atto i quali dichiarano per le finalità di legge di voler ricevere le comunicazioni al telefax n. 063203255 ovvero all'indirizzo PEC mauriziodegasperis@ordineavvocatiroma.org e alessandrapuoti@ordineavvocatiroma.org;

- Ricorrente -

CONTRO

. il **Ministero della Cultura** (Cod. Fisc. 97904380587), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistente -

NONCHE' CONTRO

. il **Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo** (Cod. Fisc. 97904380587), in persona del Direttore pro tempore, con sede in

Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme n. 9/A, PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it;

- **Resistente** -

E NEI CONFRONTI DI

. il **Comune di Predappio** (Cod. Fisc. 80008750400), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Predappio (FC), Piazza Sant'Antonio n. 3, PEC: comune.predappio@cert.provincia.fc.it;

- **Controinteressato** -

E NEI CONFRONTI DI

. il **Comune di Pieve Santo Stefano** (Cod. Fisc. 00267800514), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Pieve Santo Stefano (AR), Piazza Plinio Pellegrini n. 1, PEC: protocollo.pievesantostefano@postacert.toscana.it;

- **Controinteressato** -

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA CONCESSIONE DI MISURA

CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

. del Provvedimento del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo MIC_DG -S_SERV II 27/05/2022 0005249-P, notificato via PEC in data 30 Maggio 2022 (**Doc. n. 1**);

. del Provvedimento del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo MIC_DG -S_SERV II 30/05/2022 0005290-P, notificato via PEC in data 30 Maggio 2022 (**Doc. n. 2**)

con i quali il Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo ha rigettato le proposte di intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 1 -

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei (DOM-2021-110260 e DOM-2021-101809) presentate dalla Viola Produzioni S.r.l. rispettivamente per il Teatro Brancaccio ed il Teatro Brancaccino in data 18 Marzo 2022 **(Docc. n. 3 e 4)**;

. del Decreto del Ministero della Cultura n. 452 del 7 Giugno 2022 nella parte nella quale ha escluso dall'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nella sale teatrali pubbliche e private (Obiettivo 2), selezionati mediante l'Avviso pubblico del 22 Dicembre 2021 e riportati nella tabella allegata al decreto (Allegato B1), le proposte di intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei (DOM-2021-110260 e DOM-2021-101809) presentate dalla Viola Produzioni S.r.l. rispettivamente per il Teatro Brancaccio ed il Teatro Brancaccino **(Docc. n. 5 e 6)**;

nonché di ogni ulteriore atto, connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto.

FATTO

A) Giusta Avviso pubblico DG-S 22/12/2022 Decreto 1972, il Ministero della Cultura (d'ora innanzi anche MIC), Direzione Generale Spettacolo sollecitava la presentazione di proposte di intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (**Doc. n. 7**).

In particolare detto Avviso, rivolto a soggetti pubblici e privati (anche costituiti sotto forma di ATI e RTI) proprietari e/o gestori di sale teatrali e/o cinematografiche, è finalizzato alla promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private e nei cinema pubblici e privati attivi, con risorse disponibili a valere sul PNRR per un importo complessivo pari ad Euro duecentomilioni (cfr. Artt. 1, 2 e 3 Avviso pubblico, Doc. n. 7).

Ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso, i soggetti attuatori degli interventi (i.e. i soggetti pubblici e privati proprietari e/o gestori di sale teatrali e/o cinematografiche) oltre a dover comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione ivi previsti, laddove non siano proprietari delle sale suddette *"pena l'inammissibilità, devono presentare domanda di contributo previo nulla osta da parte del soggetto proprietario dell'immobile"*.

B) Giusta domande (DOM-2021-110260 e DOM-2021-101809) presentate in data 18 Marzo 2022, la Viola Produzioni S.r.l. chiedeva di essere ammessa, nella propria qualità di soggetto gestore, a contributo a valere sul PNRR -- Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei, rispettivamente per il Teatro Brancaccio ed il Teatro Brancaccino (cfr. Docc. nn. 5 e 6).

A corredo delle predette domande veniva allegata la documentazione richiesta dall'Avviso pubblico ed in particolare, per ciascuna delle due sale teatrali, il nulla osta da parte dell'Ente proprietario dell'immobile (i.e. la Curatela dell'Eredità Giacente di Fernanda Ceccarelli in Brancaccio in persona del Curatore, **Docc. n. 8 e 9**).

In assenza di specifiche indicazioni sulla formalizzazione del predetto nulla osta, la Viola Produzioni S.r.l. allegava per ciascuna delle due domande le comunicazioni (di identico contenuto) con le quali veniva richiesta alla Curatela dell'Eredità di Fernanda Ceccarelli in Brancaccio l'autorizzazione all'espletamento di una serie di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dei Teatri Brancaccio e Brancaccino.

Entrambe le comunicazioni sono state sottoscritte per accettazione dal Curatore della Curatela dell'Eredità Giacente di Fernanda Ceccarelli in Brancaccio e riportano una data antecedente all presentazione delle domande, ovvero la data del 2 Marzo 2022 (cfr. Docc. n. 8 e 9).

C) Giusta PEC in data 10 Maggio 2022, il Responsabile Unico del Procedimento comunicava alla Viola Produzioni S.r.l., con riferimento alla domanda dalla stessa presentata per il Teatro Brancaccio, che *“A seguito dell’istruttoria effettuata sulla domanda da voi presentata, ai sensi dell’art. 9 comma 3 dell’Avviso indicato in oggetto e dell’art.6, co.1, lett. b) della legge n. 241/1990 che, allo stato, la domanda risulta carente dei seguenti dati e/o documenti richiesti ai sensi degli artt. 6 e 8 del richiamato Avviso pubblico:*

1) Assenza del Nulla Osta del proprietario” invitando detta Società ad integrare la documentazione “entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente comunicazione” (Doc. n. 10).

D) Giusta PEC in data 10 Maggio 2022 il Responsabile Unico del Procedimento comunicava alla Viola Produzioni S.r.l., con riferimento alla domanda dalla stessa presentata per il Teatro Brancaccino, che *“A seguito dell’istruttoria effettuata sulla domanda da voi presentata, ai sensi dell’art. 9 comma 3 dell’Avviso indicato in oggetto e dell’art.6, co.1, lett. b) della legge n. 241/1990 che, allo stato, la domanda risulta carente dei seguenti dati e/o documenti richiesti ai sensi degli artt. 6 e 8 del richiamato Avviso pubblico:*

1) Assenza del Nulla Osta del proprietario

2) La relazione obiettivi deve essere sottoscritta dall’EGE”

invitando detta Società ad integrare la documentazione *“entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente comunicazione” (Doc. n. 11).*

E) In adempimento al predetto invito, con PEC in data 19 Maggio 2022, la Viola Produzioni S.r.l. trasmetteva all’Amministrazione

precedente, in relazione alle domande presentate per il Teatro Brancaccio e Brancaccino (oltre alla relazione obiettivi sottoscritta dall'EGE richiesta per il Teatro Brancaccino) un'ulteriore autorizzazione sottoscritta dal Curatore dell'eredità giacente della Signora Fernanda Ceccarelli in data 12 Maggio 2022, nella quale si ribadiva l'assenso alla partecipazione all'avviso pubblico ed il nulla osta alla realizzazione degli interventi sui Teatri Brancaccio e Brancaccino **(Docc. nn. 12 e 13)**.

F) Del tutto inopinatamente il Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo giusta Provvedimento MIC_DG-S_SERV II 27/05/2022 0005249-P, notificato via PEC in data 30 Maggio 2022 e Provvedimento del Ministero MIC_DG-S_SERV II 30/05/2022 0005290-P, notificato via PEC in data 30 Maggio 2022 comunicava all'odierna ricorrente il rigetto delle proposte di intervento dalla stessa presentate per il Teatro sulla base della seguente illegittima, infondata ed erronea motivazione *“Esaminata la documentazione pervenuta si comunica che l'autorizzazione postuma rilasciata alla società proponente dal soggetto che esercita i diritti di proprietà sull'immobile oggetto di intervento risulta concessa in epoca successiva rispetto al momento di presentazione della domanda e di conseguenza non può essere considerata valida e non risulta idonea a superare la carenza documentale originariamente riscontrata”* (cfr. Docc. nn. 1 e 2).

G) Si rappresenta, infine, che giusta art. 2 del Decreto n. 452 del 7 Giugno 2022, il Ministero della Cultura ha proceduto all'assegnazione di:

(i) Euro 100.000.000,00= destinati al finanziamento di n. 120 interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei musei e dei luoghi della cultura (Obiettivo 1), individuati dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, riportati nella tabella allegata sub A al medesimo provvedimento;

(ii) Euro 99.359.977,38= destinati al finanziamento di n. 348 interventi per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private (Obiettivo 2) riportati nella tabella allegata sub B1 al medesimo provvedimento B1;

(iii) Euro 89.157.536,86 destinati al finanziamento di n. 274 cinema pubblici e privati (Obiettivo 3), riportati nella tabella allegata sub B2 al medesimo provvedimento;

per un totale complessivo pari ad €. 288.517.514,24 a fronte di risorse assegnate, con il decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, al Ministero della Cultura, di importo complessivo di €. 300.000.000,00=.

* * * * *

Consegue a tali premesse in fatto l'assoluta illegittimità di tutti gli atti in epigrafe indicati che devono essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. IN VIA PRELIMINARE SULL'AMMISSIBILITA' DEL RICORSO CUMULATIVO PROPOSTO DALLA VIOLA PRODUZIONI S.R.L..

In via preliminare deve, in questa sede, rilevarsi come l'unico ricorso proposto dalla Viola Produzioni S.r.l. avverso i due distinti provvedimenti di rigetto delle proposte di intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali

dalla stessa presentate, rispettivamente per il Teatro Brancaccio ed il Teatro Brancaccino in data 18 Marzo 2022, debba considerarsi senza dubbio ammissibile.

Ed invero, attesa l'identità del contenuto di detti provvedimenti, l'unicità del procedimento amministrativo (relativo alla valutazione dell'ammissibilità delle domande presentate dalla Viola Produzioni S.r.l.), l'identità del soggetto richiedente (e ricorrente), la presentazione di un unico ricorso cumulativo anziché due distinti atti di identico contenuto appare pienamente conforme alle esigenze di economia processuale.

Sul punto si richiama quanto, a più riprese, statuito dalla Giurisprudenza, la quale ha avuto modo di chiarire che: ***“Il ricorso cumulativo è ammissibile a condizione che ricorrano congiuntamente i requisiti della identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e della identità di censure”*** (Consiglio di Stato n. 7527/2021).

Ed ancora.

“E' necessario, ai fini dell'ammissibilità del ricorso cumulativo avverso distinti provvedimenti, che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nelle medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente” (Consiglio di Stato n. 7045/2021).

E' di solare evidenza che nella fattispecie de qua si rinvencono i presupposti individuati dalla Giurisprudenza a sostegno dell'ammissibilità (rectius della necessità) di un unico ricorso per l'impugnazione di due distinti provvedimenti di identico contenuto ed afferenti il medesimo procedimento amministrativo di valutazione dell'ammissibilità delle domande presentate.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 8 COMMA 3 E 9, COMMA 3, DELL'AVVISO PUBBLICO REP. 1972 DEL 22 DICEMBRE 2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 6 DELLA L. N. 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 83, COMMA 9, D.LGS. N. 50/2016; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST..

I provvedimenti di rigetto delle domande contenenti le proposte di intervento presentate dall'odierna ricorrente per l'efficientamento energetico delle sale teatrali dalla medesima gestite, si profilano gravemente pregiudizievoli della posizione soggettiva della Viola Produzioni S.r.l. racchiudendo in sé evidenti vizi procedimentali che determinano la violazione delle disposizioni contenute nella lex specialis di cui all'Avviso pubblico del 22 Dicembre 2021 nonché delle disposizioni generali in materia di procedimento amministrativo.

Siffatti vizi procedimentali emergono per tabulas dalla motivazione addotta a sostegno dell'illegittimo rigetto delle domande.

Afferma il MIC *“Esaminata la documentazione pervenuta si comunica che **l’autorizzazione postuma** rilasciata alla società proponente dal soggetto che esercita i diritti di proprietà sull’immobile oggetto di intervento **risulta concessa in epoca successiva rispetto al momento di presentazione della domanda** e di conseguenza non può essere considerata valida e non risulta idonea a superare la carenza documentale originariamente riscontrata”*.

Ed ancora.

“...l’Avviso Pubblico prevedeva espressamente ed a pena di inammissibilità che il nulla osta del proprietario della struttura teatrale doveva essere rilasciato preventivamente alla presentazione della domanda di accesso ai contributi e conseguentemente allegato a corredo dell’istanza di partecipazione al bando. Sul punto l’art. 3, comma 2, dell’Avviso Pubblico prevedeva espressamente che: I soggetti attuatori, che si qualificano come gestori, non proprietari delle sale suddette, pena l’inammissibilità, devono presentare domanda di contributo previo nulla osta da parte del soggetto proprietario dell’immobile.

L’art. 8, comma 3, del medesimo avviso recante “Termini e modalità di presentazione delle domande” prescriveva ancora che: “La domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, compilata utilizzando unicamente il formulario generato dal sistema informativo della Direzione generale Spettacolo, dovrà includere la seguente documentazione, pena l’inammissibilità della stessa: ... -) nulla osta da parte del soggetto proprietario dell’immobile alla realizzazione dell’intervento, nel caso in cui il

soggetto attuatore sia solo gestore della sala teatrale o cinematografica”.

E' evidente che l'Amministrazione precedente abbia espletato l'attività istruttoria che le competeva con estrema superficialità omettendo un'attenta analisi della documentazione trasmessa dalla Ricorrente.

Infatti, come in precedenza descritto e documentato, la Viola Produzioni S.r.l. al momento della presentazione della domanda (i) **aveva già ottenuto il nulla osta da parte del proprietario delle sale teatrali** (i.e. Brancaccio e Brancaccino) dalla stessa gestite e, soprattutto, (ii) **ha depositato unitamente alla stessa il nulla osta da parte dell'Ente proprietario dell'immobile** (i.e. la Curatela dell'Eredità Giacente di Fernanda Ceccarelli in Brancaccio in persona del Curatore, cfr. Docc. nn. 8 e 9).

In particolare la Viola Produzioni S.r.l. ha prodotto, per ciascuna delle Sale teatrali per le quali ha presentato domanda, una comunicazione inviata all'Eredità giacente di Fernanda Ceccarelli in Brancaccio ove veniva espressamente richiesta l'autorizzazione per poter partecipare all'Avviso pubblico del 22 Dicembre 2021 e descritti nel dettaglio gli interventi di efficientamento energetico oggetto di proposta (cfr. Docc. nn. 8 e 9).

Le ridette comunicazioni sono state sottoscritte per accettazione dal Curatore dell'Eredità giacente di Fernanda Ceccarelli in Brancaccio e recano la data del 2 Marzo 2022; costituendo documento formato antecedentemente alla presentazione della domanda (i.e. 18 Marzo 2022).

Ciò che comprova il possesso del requisito richiesto – pena l'inammissibilità – dall'art. 3, comma 2, dell'Avviso pubblico del 22 Dicembre 2021 nonché il corretto assolvimento, da parte della ricorrente, delle formalità di presentazione della domanda di accesso al finanziamento stabilito nel successivo art. 8, comma 3, del medesimo Avviso.

Sul punto si profila palesemente erronea la motivazione resa dall'Amministrazione resistente a sostegno degli illegittimi provvedimenti di rigetto quivi impugnati indicativi di un'attività valutativa condotta con estrema superficialità.

Sostiene, infatti, il MIC che *“l'autorizzazione postuma rilasciata alla società proponente dal soggetto che esercita i diritti di proprietà sull'immobile oggetto di intervento risulta concessa in epoca successiva rispetto al momento di presentazione della domanda e di conseguenza non può essere considerata valida e non risulta idonea a superare la carenza documentale originariamente riscontrata”* (cfr. Docc. nn.1 e 2).

E' evidente la travisazione dei fatti cui è incorso il MIC laddove non ha considerato che il nulla osta da parte dell'ente proprietario delle sale teatrali per cui è stata presentata la domanda da parte della Viola Produzioni S.r.l. era già stato depositato a corredo della stessa nei termini previsti dalla lex specialis.

Non solo.

Nell'Avviso pubblico del 22 Dicembre 2021 non era prevista alcuna particolare formalità né modulistica ad hoc per il rilascio del nulla osta de quo.

Di tal ché l'autorizzazione allegata alla domanda dalla Viola Produzioni S.r.l. era sin da principio idonea a comprovare la sussistenza, in capo alla stessa, dei requisiti di ammissibilità stabiliti nella *lex specialis*.

Ciò premesso, l'odierna ricorrente ha dato seguito all'invito dell'Amministrazione procedente di integrare la documentazione allegata alle domande (rispettivamente presentate per il Teatro Brancaccio ed il Teatro Brancaccino) in perfetta buona fede, producendo un'ulteriore autorizzazione per ciascuna delle sale di cui è gestore.

Ovviamente, trattandosi di atto integrativo e/o confermativo di un'autorizzazione già rilasciata (precedentemente alla presentazione delle domande da parte dell'odierna ricorrente) lo stesso non poteva che recare una data successiva rispetto al documento (attestante la presenza del requisito richiesto dall'Avviso pubblico) già in precedenza allegato dalla Viola Produzioni S.r.l. a corredo delle proprie domande.

Diversamente, da quanto illegittimamente ed erroneamente sostenuto dall'Amministrazione resistente l'ulteriore documentazione trasmessa dalla Viola Produzioni S.r.l. non costituisce "un'autorizzazione postuma" inidonea a superare una carenza documentale bensì una mera integrazione (probabilmente non dovuta) di un documento – attestante il possesso del requisito richiesto – già versato in atti a corredo delle domande presentate.

Se solo il MIC avesse condotto diligentemente l'attività istruttoria ad essa demandata si sarebbe avveduta della documentata sussistenza

in capo alla Viola Produzioni S.r.l. dei requisiti di ammissibilità delle domande dalla stessa presentata.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 8 COMMA 3 e 9 COMMA 3 DELL'AVVISO PUBBLICO REP. 1972 DEL 22 DICEMBRE 2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 L. n. 241/1990 E 83, COMMA 9 D.LGS N. 50/2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA.

Sotto altro profilo si rileva come le illegittimità afferenti i provvedimenti di rigetto quivi impugnati siano, altresì, desumibili dalla manifesta contraddittorietà della condotta procedimentale tenuta dall'Amministrazione Resistente.

Come evidenziato in punto di fatto, il MIC – giusta PEC in data 10 Maggio 2022 – esperiva il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio invitando l'odierna ricorrente a trasmettere il Nulla Osta del proprietario delle sale teatrali per cui era stata presentata domanda.

La Viola Produzioni S.r.l. – avendo già allegato documentazione attestante il previo assenso da parte della proprietà alla partecipazione della stessa all'Avviso pubblico del 22 Dicembre 2021 – si faceva rilasciare dal Curatore dell'Eredità Giacente di Fernanda Ceccarelli in Brancaccio un'ulteriore dichiarazione confermativa della precedente già versata in atti.

Orbene, giova in questa sede rilevare come sia noto che l'ambito di applicazione del c.d. "soccorso istruttorio" (previsto in via generale dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241 del 1990 nonché espressamente contemplato dall'art. 83, comma 9 del codice dei

contratti pubblici) sia circoscritto alle sole ipotesi in cui lo stesso non si ponga con i diversi principi dell'autoresponsabilità dei concorrenti e della par condicio tra gli stessi.

Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di codesto Ecc.mo T.A.R.: *“il ricorso al c.d. soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei partecipanti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; in sostanza, il principio del c.d. soccorso istruttorio non è applicabile nei casi di omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis (specie, se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e, conseguentemente, l'integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento”* (cfr. T.A.R. Lazio sez. I, 22/11/2019, n.13429).

Nello stesso senso il Consiglio di Stato in tema di soccorso istruttorio nell'ambito dei contratti pubblici secondo cui *“il soccorso istruttorio non è esperibile in relazione ad elementi dell'offerta tecnica ovvero a documentazione richiesta a corredo della stessa (cfr. Cons. Stato, V, 20 agosto 2018, n. 4959; III, 8 maggio 2017, n. 2093; per le eccezioni al principio, cfr. Cons. Stato, V, 4 aprile 2019, n. 2219, che comunque esclude l'esperibilità del soccorso nel caso in cui venga in rilievo, come nella specie, un 'elemento ritenuto essenziale e richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis'”* (cfr. Consiglio di Stato sez. V - 07/02/2020, n. 960).

Va da sé, pertanto, che nel caso de quo, tanto è legittimo il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione resistente quanto deve ritenersi comprovato che la stessa abbia positivamente valutato la sussistenza e la dimostrazione, da parte dell'odierna ricorrente, del previo nulla osta da parte del soggetto proprietario dell'immobile alla realizzazione dell'intervento oggetto di domanda.

Diversamente, l'originaria (ma insussistente) carenza documentale relativa a tale requisito di ammissibilità della domanda (così come erroneamente affermato dal MIC nei provvedimenti di rigetto quivi impugnati) avrebbe imposto l'immediata esclusione della ricorrente senza poter ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio.

Esclusione che si sarebbe profilata ugualmente illegittima attesa l'incontrovertibile sussistenza nonché allegazione ad opera della ricorrente del Nulla Osta dell'Ente proprietario dell'immobile (i.e. la Curatela dell'Eredità Giacente di Fernanda Ceccarelli in Brancaccio in persona del Curatore, cfr. Docc. nn. 8 e 9).

Ne consegue l'assoluta contraddittorietà della condotta del Ministero resistente che pur avendo positivamente valutato la sussistenza del previo nulla osta del proprietario delle sale teatrali a corredo delle domande presentate dall'odierna ricorrente (presupposto indefettibile per la legittimità del soccorso istruttorio attivato) ha successivamente rigettato le domande presentate dalla Viola Produzioni S.r.l. considerando le integrazioni documentali dalla stessa trasmesse inidonee a sanare *“la carenza documentale originariamente riscontrata”*.

Anche sotto questo profili i provvedimenti impugnato sono illegittimi e meritano di essere annullati.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55, C.P.A

Alla luce delle suesposte considerazioni è di tutta evidenza l'illegittimità dei provvedimenti di rigetto oggetto della presente impugnazione ed il correlativo diritto per la Viola Produzioni S.r.l. a ché i progetti dalla stessa presentati siano valutati dall'Amministrazione.

Per ciò che attiene al requisito del periculum in mora si rappresenta come la concessione della misura cautelare richiesta appaia rispondente non solo all'esigenza dell'odierna ricorrente – avendone i requisiti – di poter immediatamente accedere alle risorse assegnate giusta Decreto del Ministero della Cultura n. 452 del 7 Giugno 2022 ma soprattutto a quella di assicurare il miglior conseguimento dei milestone, target e degli obiettivi finanziati con il PNRR negli stringenti termini cronotemporalivi fissati.

Per siffatto motivo l'odierna ricorrente insiste affinché codesto Ecc.mo T.A.R. adito ordini, in via cautelare, al Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, di procedere alla valutazione delle domande dalla stessa presentate con attribuzione del relativo punteggio ed inserimento, con riserva, nella graduatoria di cui alla tabella allegata al Decreto del Ministero della Cultura n. 452 del 7 Giugno 2022 (Allegato B1).

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e con espressa riserva di articolare e presentare motivi aggiunti:

1) in via cautelare: ordini al Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, di procedere alla valutazione delle domande dalla stessa presentate con attribuzione del relativo punteggio ed inserimento, con riserva, nella graduatoria di cui alla tabella allegata al Decreto del Ministero della Cultura n. 452 del 7 Giugno 2022 (Allegato B1);

2) in via istruttoria: ordinare, anche con provvedimento presidenziale reso fuori udienza, all'Amministrazione il deposito di tutti gli atti e documenti relativi al procedimento sfociato nei provvedimenti quivi impugnati, siano essi antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali;

4) nel merito: con espressa riserva di articolare e presentare motivi aggiunti, accogliere il ricorso per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, annullare:

. il Provvedimento del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo MIC_DG -S_SERV II 27/05/2022 0005249-P, notificato via PEC in data 30 Maggio 2022;

. il Provvedimento del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo MIC_DG -S_SERV II 30/05/2022 0005290-P, notificato via PEC in data 30 Maggio 2022

con i quali il Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo ha rigettato le proposte di intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema,

pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei (DOM-2021-110260 e DOM-2021-101809) presentate dalla Viola Produzioni S.r.l. rispettivamente per il Teatro Brancaccio ed il Teatro Brancaccino in data 18 Marzo 2022;

. il Decreto del Ministero della Cultura n. 452 del 7 Giugno 2022 nella parte nella quale ha escluso dall'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nella sale teatrali pubbliche e private (Obiettivo 2), selezionati mediante l'Avviso pubblico del 22 Dicembre 2021 e riportati nella tabella allegata al decreto (Allegato B1), le proposte di intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei (DOM-2021-110260 e DOM-2021-101809) presentate dalla Viola Produzioni S.r.l. rispettivamente per il Teatro Brancaccio ed il Teatro Brancaccino; nonché di ogni ulteriore atto, connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto.

Con espressa riserva di formulare domanda di risarcimento del danno.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Salvezze illimitate.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.112/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il contributo unificato ammonta a € 650,00.

All'atto di costituzione in giudizio si produrranno i seguenti documenti in copia:

- 1) Provvedimento del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo MIC_DG -S_SERV II 27/05/2022 0005249-P;
- 2) Provvedimento del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo MIC_DG -S_SERV II 30/05/2022 0005290-P;
- 3) Domanda Viola Produzioni Teatro Brancaccio DOM-2021-110260;
- 4) Domanda Viola Produzioni Teatro Brancaccino DOM-2021-101809;
- 5) Decreto del Ministero della Cultura n. 452 del 7 Giugno 2022;
- 6) Tabella allegata al Decreto n. 452/2022 (Allegato B1);
- 7) Avviso pubblico DG-S 22/12/2022 Decreto 1972;
- 8) Nulla osta da parte dell'Ente proprietario dell'immobile Teatro Brancaccio;
- 9) Nulla osta da parte dell'Ente proprietario dell'immobile Teatro Brancaccino;
- 10) PEC in data 10 Maggio 2022 del RUP per la domanda relativa al Teatro Brancaccio;

11) PEC in data 10 Maggio 2022 del RUP per la domanda relativa al Teatro Brancaccino;

12) PEC in data 19 Maggio 2022 di trasmissione integrazione documentale per la domanda relativa al Teatro Braccaccio;

13) PEC in data 19 Maggio 2022 di trasmissione integrazione documentale per la domanda relativa al Teatro Brancaccino;

Roma, 27 Giugno 2022

Avv. Alessandra Puoti

Avv. Maurizio De Gasperis